

STATO DI NEW YORK
UFFICIO SERVIZI PER I MINORI E LA FAMIGLIA (NEW YORK STATE OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES)
ACCORDO TRA L'AGENZIA AUTORIZZATA E IL/ I GENITORI AFFIDATARI

NOME DEL/DEI GENITORI AFFIDATARI:

Il/I genitori affidatari accettano di conformarsi alle condizioni e alle norme seguenti per l'intera durata della certificazione/approvazione del pensionato affidatario:

1. Consentire ai bambini di interagire liberamente e in condizioni di parità con gli altri bambini del nucleo familiare e della comunità, e di essere accettati come membri del nucleo familiare e condividerne i piaceri e le responsabilità, esercitando la condotta genitoriale prudente e ragionevole descritta in 18 NYCRR 441.25.
2. Fare in modo che i bambini in età scolare frequentino le lezioni regolarmente, come prevede la Legge sull'istruzione (Education Law) di New York.
3. Non lasciare mai da soli i bambini di meno di 10 anni senza la supervisione di un adulto competente e nemmeno i bambini al di sopra di detta età, tranne nei casi in cui un tale comportamento non fosse ragionevolmente attuato da un genitore prudente con i propri figli.
4. A meno che ciò non sia consentito dall'agenzia, non utilizzare mai la casa affidataria per prendersi cura di più di due bambini sotto i 2 anni di età, compresi i figli dei genitori affidatari, a meno che i genitori affidatari non abbiano dimostrato di esserne in grado e al fine di evitare di separare tra loro fratelli o sorelle.
5. Servire ai bambini pasti sufficientemente nutrienti e sani, nonché adeguatamente preparati, a orari regolari. Ai minori in affidamento deve essere consentito di consumare i pasti a tavola insieme agli altri membri della famiglia, tenendo in debito conto la loro età e le loro esigenze particolari.
6. Tenere gli abiti dei bambini forniti dall'agenzia, dal genitore o dal genitore affidatario puliti e in buono stato; fare il possibile per fornire ai bambini una quantità sufficiente di abiti, adatti alle condizioni stagionali e di qualità e stile tali da non distinguerli dagli altri bambini della comunità.
7. Fornire a ciascun bambino tenuto a pensione un numero sufficiente di asciugamani e articoli da toilette individuali, adatti a all'età e al genere, oltre che spazio sufficiente in cassetti e armadi.
8. Fornire un luogo adatto e ben illuminato in cui i bambini in età scolare possano studiare in casa.
9. Riconoscere e rispettare il sentimento religioso dei genitori naturali dei bambini in affidamento, facendo il possibile per tutelare e preservare la loro fede.
10. Fare il possibile per collaborare con il personale dell'agenzia al fine di implementare o esaminare il piano di assistenza o di dimissione di ogni bambino, e informare l'agenzia di eventuali incidenti o eventi avversi che influiscano o possano influire sul suo processo di adattamento, salute, sicurezza o benessere e/o che possano avere conseguenze sull'attuale programma di assistenza.
11. Garantire un'atmosfera familiare di accoglienza, gentilezza e comprensione, facendo il possibile per dare a ogni bambino quel supporto, attenzione e apprezzamento che facilita l'adattamento alla nuova casa e ne promuove il normale sviluppo.
12. Consentire a un rappresentante autorizzato dell'agenzia di entrare in casa per indagare in buona fede su eventuali reclami formali relativi alle cure prestate al bambino affidatario.
13. Informare l'agenzia di eventuali cambiamenti nello stato civile, nella composizione del nucleo familiare o nel numero di persone che risiedono nell'abitazione, oltre che di eventuali cambiamenti nelle strutture fisiche da cui è costituita la casa affidataria.
14. Collaborare alla facilitazione di visite o comunicazioni a regolari intervalli bisettimanali tra fratelli/sorelle minorenni e fratelestri/sorellastre separati, a meno che l'agenzia non abbia stabilito che detti contatti sarebbero contrari alla salute, alla sicurezza o al benessere di uno o più dei bambini oppure a meno che la lontananza geografica non renda impossibili le visite.

15. Divulgare ulteriormente le informazioni riservate sull'HIV relative al bambino in affidamento esclusivamente a persone o entità diverse da quelle indicate nell'articolo 27-F della Legge sulla sanità pubblica (Public Health Law) al fine di fornire assistenza, cure o supervisione al bambino in affidamento tenuto a pensione o collocato presso il genitore affidatario, oppure a seguito di specifica autorizzazione scritta firmata dal funzionario capo del distretto dei servizi sociali o da un rappresentante designato dal funzionario capo in conformità con la sezione 2782 della Legge sulla sanità pubblica. Laddove vengano divulgate informazioni riservate sull'HIV, devono essere accompagnate dalla dichiarazione scritta seguente:

“Le presenti informazioni le sono state comunicate sulla base di documenti riservati protetti dalla legge statale. Lo Stato le vieta di divulgare ulteriormente le informazioni sull'HIV senza lo specifico consenso scritto della persona a cui si riferiscono o negli altri casi previsti dalla legge. Qualsiasi ulteriore divulgazione non autorizzata in violazione della legge statale può comportare una sanzione pecuniaria o detentiva o entrambe. Un'autorizzazione di carattere generale a divulgare informazioni mediche o di altro tipo non è sufficiente ai fini di un'ulteriore divulgazione.”

Le definizioni dei termini AIDS, test sull'HIV, malattia correlata all'HIV, infezione da HIV e informazioni riservate sull'HIV sono riportate in 18 NYCRR 360-8.1.

16. Astenersi da:

- uso di qualsiasi sostanza illegale,
- abuso di alcool a causa di un consumo eccessivo, e/o
- cattivo uso di farmaci non soggetti a prescrizione e/o soggetti a prescrizione legale, a causa di un consumo eccessivo oppure di un uso non previsto dalle indicazioni.

17. Astenersi dall'uso dei seguenti metodi disciplinari per i bambini presenti in casa:

- privarli di pasti e/o spuntini.
- privarli dei contatti con la famiglia,
- isolarli in camera,
- separarli dagli altri, e/o
- infliggere punizioni corporali.

18. I provvedimenti disciplinari saranno decisi e messi in pratica esclusivamente da parte e sotto la supervisione di adulti: tali responsabilità non devono in nessun caso essere delegate a bambini.

FIRMA DEL GENITORE AFFIDATARIO: X	DATA: / /
FIRMA DEL GENITORE AFFIDATARIO: X	DATA: / /
FIRMA DELL'OPERATORE DOMICILIARE: X	DATA: / /